



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 10/05/2012
successivamente modificata con successivo atto 41 del 25/09/2012
in vigore dall'1/1/2012

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del
In vigore dall'1/1/2019

Indice

| | | | | |
|------|---|--|------|---|
| Art. | 1 | Applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale | Pag. | 3 |
| Art. | 2 | Aliquota applicata | Pag. | 3 |
| Art. | 3 | Soggetti Passivi | Pag. | 3 |
| Art. | 4 | Esenzioni | Pag. | 3 |
| Art. | 5 | Disposizioni finali | Pag. | 4 |

Art. 1
APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art.48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
ALIQUOTA APPLICATA

La misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale di cui al comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 viene fissata nella misura dello 0,67 per cento a decorrere dall'anno 2007 e a decorrere dal 1/1/2012 per **scaglioni** di reddito come segue:

| | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|------|
| a) | Fino a euro 15.000,00 | | 0,64 |
| a) | Oltre euro 15.000,01 | Fino a euro 28.000,00 | 0,65 |
| b) | Oltre euro 28.000,01 | Fino a euro 55.000,00 | 0,70 |
| c) | Oltre euro 55.000,01 | Fino a euro 75.000,00 | 0,75 |
| d) | Oltre euro 75.000,0 | | 0,80 |

Dal 1.1.2019 l'aliquota viene fissata allo 0,80 senza alcuna differenziazione.

Art. 3
SOGGETTI PASSIVI

Sono tenuti alla corresponsione dell'addizionale comunale le persone fisiche aventi il domicilio fiscale nel Comune alla data dal primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.

Art. 4
ESENZIONI

Non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a euro 7.750,00 dal 1/1/2007 e ad €. 10.000,00 annui a decorrere dal 1/1/2012 e fino al 31/12/2018.

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Art. 5
Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019..